



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Caravaggio"

Sede legale: Viale C.T. Odescalchi n. 98 - 00147 Roma

Sede Uffici amministrativi: Viale C.T. Odescalchi n. 75 - 00147 Roma

Sedi Liceo Artistico (RMSL08201X): Viale C.T. Odescalchi 98 - Viale Oceano Indiano 62 – Via A. Argoli 45

XIX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580 - Tel. 06 12112 6965-6966 - Fax 06 51604078

RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it - sito web: <http://www.istruzioneecaravaggio.it>



Circ. n. 246

Roma, 28 febbraio 2018

Agli Alunni e rispettivi genitori
Ai Docenti
SEDI TUTTE

All'Albo di Istituto

Oggetto: CIRCOLARE APPLICATIVA DEL LIMITE DELLE ASSENZE (D.P.R. n. 122/2009, art. 14 – co. 7, come specificato dalle CC.MM. prot. 2065 del 2 marzo e n. 20 del 4 marzo 2011 e da delibera del Collegio dei Docenti 25/09/2017). Stralcio dal Regolamento d'Istituto.

Premessa.

La normativa vigente prescrive che *"ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato(..omissis..). Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*. (DPR 122/09, art.14 co.7).

L'orario annuale *'personalizzato'* è il monte-ore annuale, pari al numero di ore di lezioni settimanali previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola (che convenzionalmente viene fissato a trentatré).

Calcolo delle assenze.

Le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, riportate quotidianamente sul Registro, a fine anno verranno sommate. Il numero di ore totale di assenze effettuate dallo studente nell'anno scolastico non dovrà superare il limite del 25% dell'orario annuale *'personalizzato'* (v. sottostante ***tabella**). Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. Non verranno considerate "assenza": • le ore di attività extrascolastiche organizzate dalla scuola (uscite didattiche, viaggi di

istruzione, etc.).•le assemblee mensili, che verranno regolarmente segnate nel Registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento. • Il monte ore relativo al periodo di occupazione studentesca dei locali scolastici, in quanto interessato dall'interruzione del pubblico servizio.

Tabella

Per le classi con 34 ore settimanali il numero di ore massimo di assenze è di 280 L.A. Biennio.

Per le classi con 35 ore settimanali il numero di ore massimo di assenze è di 288 L.A. Triennio.

Tipologie di assenze ammesse a deroga (delibera del Collegio Docenti del 25.09.2017).

La deroga è prevista per le seguenti assenze, adeguatamente documentate (a condizione che non raggiungano una percentuale tale da pregiudicare, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati):

- gravi motivi di salute e/o terapie-cure programmate che abbiano dato luogo ad assenze continuative e/o ricorrenti;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e/o agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;
- adesione a confessioni religiose che considerano il Sabato come giorno di riposo;
- gravi motivi di famiglia.

Gli alunni che volessero far valere una o più delle cause giustificative di cui sopra, dovranno consegnare alla Segreteria Studenti la certificazione: - in originale se si tratta di motivi di salute, donazione di sangue o attività sportive; - anche tramite autocertificazione negli altri casi. I certificati medici che generalmente sono esibiti per il rientro a scuola dopo un periodo di assenza superiore ai cinque giorni, se attestano semplicemente l'assenza di malattie infettive in atto non sono utili ai fini della deroga.

Il dirigente scolastico
prof. Flavio De Carolis
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 co.2 della legge n.39/1993)